



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori TREU, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, BIONDELLI,
GHEDINI, ICHINO, NEROZZI e PASSONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 2008

Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale
di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge interviene su un tema - quale quello della redazione e pubblicità dei rendiconti annuali di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni - che è stato lungamente oggetto di dibattito e di valutazione, anche in sede parlamentare.

Nella XIII legislatura, in particolare, a fronte dei diversi disegni di legge presentati su questo tema, si era pervenuti ad un testo unificato (vedi l'atto Senato n. 4159) che - ancorché molto stringato - corrispondeva al punto di equilibrio tra l'esigenza, largamente condivisa, di introdurre un maggior grado di accessibilità e trasparenza nella gestione finanziaria delle organizzazioni sindacali e quella, comunque imprescindibile, di tutelare pienamente la libertà sindacale, secondo lo spirito e la lettera dell'articolo 39 della Costituzione.

L'articolo unico di quel provvedimento - che oggi si ritiene di presentare nel medesimo testo - si limitava dunque a prescrivere per le organizzazioni sindacali, sia dei lavoratori sia dei datori di lavoro, ammesse alla contrattazione collettiva, nonché per le loro articolazioni organizzative, l'obbligo di redazione e pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio.

Le motivazioni alla base di quella scelta appaiono ancora oggi del tutto attuali.

Una disciplina legislativa intesa a delimitare forme più penetranti di controllo sull'attività dei sindacati - quale quella proposta già allora da alcune parti politiche - appare infatti incompatibile con il quadro costituzionale. D'altra parte, l'assenza di un obbligo codificato per legge a carico delle associazioni sindacali di pubblicizzare la loro situazione finanziaria e patrimoniale, lungi dal costituire una lacuna normativa che impone

un intervento del legislatore, ha finito tuttavia per alimentare presso i cittadini una domanda di maggiore accessibilità pubblica alle scelte gestionali, finanziarie e patrimoniali, delle organizzazioni sindacali.

Occorre preliminarmente ricordare che la normativa vigente, pur non prevedendo per i sindacati alcun obbligo generalizzato di redazione del rendiconto annuale di esercizio, già contempla obblighi specifici in relazione alle attività di natura commerciale eventualmente svolte, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le organizzazioni sindacali, inoltre, ai sensi dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per beneficiare del regime tributario proprio delle attività non commerciali, hanno l'onere di predisporre ed adottare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le rispettive disposizioni statutarie. La documentazione contabile in questione non è comunque soggetta a forme di pubblicità, ma va tenuta unicamente a disposizione degli uffici competenti per eventuali controlli.

Inoltre, già oggi gli iscritti al sindacato possono accedere ai bilanci delle organizzazioni di appartenenza, mentre gli statuti e regolamenti interni degli stessi assicurano nella generalità dei casi che sia seguito un metodo democratico nella loro formazione. Dal punto di vista fiscale, poi, i sindacati risultano a tutti gli effetti assoggettati alla normativa generale, senza alcuna forma di esenzione o privilegio.

In tal senso, il significato dell'articolo unico che costituisce il presente disegno di legge è quello di valorizzare il richiamo

alla trasparenza come principio auspicabilmente ispiratore del comportamento di tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano a vario titolo nella realtà sociale, fermo restando che, trattandosi di organismi privatistici e privi di personalità giuridica, non sarebbe possibile andare al di là della mera affermazione di un principio, senza rischiare di ledere alcuni valori costituzionali consacrati

nell'articolo 18 della Costituzione e in altre norme della Carta fondamentale.

Per tali motivi, si ritiene che la normativa recata dall'articolo unico possa costituire anche un contributo al perseguimento di un più generale obiettivo generale di trasparenza, quale regola e criterio di condotta generale, valevole per tutti i soggetti che abbiano rilievo politico, sociale ed economico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I sindacati e le loro associazioni sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alle contrattazioni collettive, sono tenuti alla redazione del rendiconto annuale di esercizio ed alla sua pubblicazione.